



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.10.1999

SG(99) D/ 8187

Oggetto: Aiuto di Stato n. N 237/99 – Italia (Piemonte)
Regime di sovvenzioni per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale

Signor Ministro,

Procedura

1. Con lettera della Rappresentanza permanente n. 5982, datata 19 aprile 1999, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il disegno di legge regionale del Piemonte n. 327, concernente un regime di sovvenzioni per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale nella Regione. La notifica è stata registrata sotto il numero N 237/99.
2. Poiché detta notifica è risultata incompleta, una richiesta di informazioni supplementari è stata indirizzata alle autorità italiane con lettera del 3 giugno 1999. La Commissione ha ricevuto tali informazioni con lettera protocollata alla Direzione generale dei trasporti il 20 luglio 1999.

Descrizione della misura

3. La Commissione prende nota dell'intenzione delle autorità regionali del Piemonte d'introdurre per un periodo di cinque anni, dal 2000 al 2004, un regime di sovvenzioni mirante a incoraggiare la sostituzione dei veicoli destinati ai servizi complementari al trasporto pubblico locale, vale a dire ai servizi di taxi e di noleggio di autovetture con conducente.

S.E.
On. Lamberto DINI
Ministro degli Affari esteri
P.le Farnesina, 1

I - 00194 ROMA

4. L'acquisto di autovetture nuove in sostituzione di altre vecchie di almeno cinque anni potrà a tal fine essere sovvenzionato dalla Regione fino al 20% del prezzo pagato, nell'ammontare massimo di 5 milioni di ITL (2 582 EUR circa). Lo stanziamento annuale previsto è di 4 miliardi di ITL (2 065 828 EUR circa) dal 2000 al 2004, vale a dire di 20 miliardi di ITL (10 329 138 EUR circa) per la durata intera del regime. Il dispositivo di aiuto sarà accessibile una sola volta durante i cinque anni di applicazione e non potrà essere cumulato ad altre sovvenzioni pubbliche.
5. La Commissione nota che i beneficiari delle sovvenzioni citate saranno i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o, rispettivamente, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autovetture con conducente, iscritti al Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, istituito in ogni provincia del Piemonte dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24¹.
6. La gestione del regime sarà assicurata dalle amministrazioni provinciali del Piemonte, tra le quali i fondi stanziati saranno ripartiti annualmente.

Valutazione

7. Con riguardo alla valutazione del regime come possibile aiuto di Stato ai sensi del trattato CE, la Commissione rileva che la condizione dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri posta dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non pare essere soddisfatta.
8. La Commissione nota che il diritto comunitario derivato non ha disciplinato l'accesso al mercato per il trasporto di viaggiatori con autovetture. La legislazione europea attuale in materia di accesso al mercato per il trasporto su strada di persone, fondata sull'articolo 71, paragrafo 1 del trattato, si riferisce esclusivamente al trasporto di viaggiatori a mezzo di veicoli atti a trasportare più di nove persone, conducente compreso². In assenza di una regolamentazione comunitaria specifica sul punto, i vettori non residenti hanno soltanto il diritto di venire ammessi alla prestazione dei servizi di taxi o di noleggio di autovetture con conducente alle stesse condizioni dei vettori nazionali, quali fissate dalla legislazione nazionale pertinente, in forza dei principi stabiliti dagli articoli 12 e 72 del trattato.

¹ Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 1° marzo 1995, pag. 1833 (vedi in particolare l'articolo 7 della legge).

² Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997 (GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 1); regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 1), sostituito a partire dall'11 giugno 1999 dal regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio dell'11 dicembre 1997, (GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 10).

9. A questo proposito, la Commissione osserva che, in generale, i servizi in questione hanno per loro natura dei mercati geograficamente assai determinati, poiché rispondono a bisogni di trasporto eminentemente locale. Tali servizi hanno una funzione integrativa e complementare ai servizi regolari di trasporto pubblico³. Il trasporto pubblico con autovetture, in forma di servizio di taxi o di noleggio con conducente, non è di norma un trasporto internazionale e neppure interregionale, salvo che nelle zone frontaliere, tra diversi Stati o regioni.
10. Nel caso di specie, la Commissione prende nota che la prestazione dei servizi nominati è subordinata dalla legislazione italiana pertinente (vale a dire dalla legge nazionale 15 gennaio 1992, n. 21⁴ e dalla legge regionale del Piemonte n. 24/95, già citata) a un'autorizzazione amministrativa, sotto forma di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente. Il numero massimo di queste autorizzazioni, rilasciate dalle autorità municipali competenti, è determinato periodicamente su base territoriale dalle amministrazioni provinciali e municipali. Inoltre, il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è riservato ai privati che, essendo in possesso di taluni requisiti di capacità professionale e di onorabilità, sono iscritti ai ruoli dei conducenti tenuti su base provinciale (vedi sopra, punto 4). Secondo la legge italiana, tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione possono domandare l'iscrizione al ruolo dei conducenti e, in seguito, il rilascio della licenza o dell'autorizzazione.
11. La Commissione rileva che tutti i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente, e dunque tutti i vettori che effettuano tali servizi a partire dalla Regione, possono beneficiare del regime (vedi sopra, punto 3). Allo stesso modo, tutti i vettori comunitari possono beneficiarne nella misura in cui sono ammessi alla prestazione dei servizi in questione a partire dal Piemonte.
12. Tenuto conto della natura locale dei mercati dei servizi di taxi e di noleggio di autovetture con conducente, come pure delle limitazioni all'accesso a tali mercati imposte dalla legislazione pertinente, la Commissione ritiene che il regime piemontese non comporti alcuna alterazione negli scambi fra Stati membri ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
13. La Commissione ha pertanto deciso che il regime di sovvenzioni progettato dalle autorità regionali del Piemonte, come sopra descritto, non costituisce un aiuto di Stato secondo la previsione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

³ Occorre qui notare che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 12/98, sopra citato (vedi nota 2), i vettori non residenti operanti in regime di cabotaggio non sono ammessi alla prestazione dei servizi regolari di trasporto urbano e suburbano di viaggiatori con autobus.

⁴ Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 18 del 23.1.1992, pag. 6.

Nel caso in cui la presente lettera contenga delle informazioni riservate che non devono essere divulgate a terzi, le autorità italiane sono invitate a informarne la Commissione, nel termine di quindici giorni lavorativi a partire dalla data della sua ricezione. Qualora la Commissione non riceva una richiesta motivata in tal senso nel termine prescritto, essa riterrà che le autorità italiane acconsentono alla comunicazione del testo integrale della presente lettera. La richiesta dovrà essere inviata per lettera raccomandata o telefax a:

Commissione europea
Direzione generale Trasporti
Direzione B – Trasporti terrestri
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telefax n.: (32 2) 299 58 87

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Loyola de PALACIO
Membro della Commissione